



88801  
20771

-----STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA-----

-----TITOLO I-----

-----Costituzione - Durata - Scopi - Attività-----

-----Art.1-----

E' costituita , con durata illimitata un' Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA " JUNIOR ALPINA " BASEBALL SOFTBALL.

-----Art.2-----

L'Associazione ha sede in TRIESTE - Opicina , via degli Alpini 69.

-----Art.3-----

I colori sociali dell' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA « JUNIOR ALPINA » BASEBALL SOFTBALL sono il bianco, blu e arancio.

-----Art.4-----

L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA « JUNIOR ALPINA « BASEBALL SOFTBALL non ha fini di lucro, esclude qualsiasi caratterizzazione politica o religiosa, si basa sul rispetto del principio di democrazia interna.

La A.S.D. JUNIOR ALPINA B. S. è costituita al fine di:-----

- a) avvicinare a scopo ludico, formativo e didattico i giovani alla pratica del baseball e del softball;-----
- b) organizzare l'attivitá sportiva dilettantistica dello sport medesimo;-----
- c) stimolare quelle attivita' socio culturali atte a suscitare intorno all'Associazione il piu' ampio consenso.-----

-----Art.5-----

L'attivitá dell'Associazione si svolge secondo le norme del presente Statuto e nell'osservanza delle norme e direttive del CONI e della FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL E SOFTBALL, cui l'Associazione è affiliata.

L'Associazione potrà perciò organizzare e gestire squadre di atleti, promuovere gare, tornei e manifestazioni, scuole, e corsi inerenti gli scopi sociali; gestire centri ed impianti sportivi, promuovere iniziative, incontri, feste e tutto ciò che si possa ritenere utile e necessario al conseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà costruire propri centri sportivi ed acquisire le attrezzature atte al conseguimento degli scopi sociali, a tale fine potrà, direttamente , o concedendo in appalto a terzi provvedere alla costruzione, ristrutturazione o ampliamento di impianti sportivi, generici o specifici, strutture ricreative e socio- culturali, sia su terreni propri che di terzi. Potrà pertanto assumere partecipazioni in società, instaurare rapporti convenzionali con le Amministrazioni Comunali e gli Enti Locali in genere, nonché svolgere tutte le attività connesse e/o affini a quelle sopra elencate e necessarie al conseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà inoltre promuovere e pubblicizzare la

sua attivita' e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.-----

L'Associazione potra' promuovere abbinamenti pubblicitari o sponsorizzazioni, per incrementare sia gli introiti che la propria immagine, sia per le attivita' agonistiche, che per le altre inerenti gli scopi sociali; cosi' come dare alle proprie squadre la denominazione pubblicitaria di partner economici, secondo le norme e le direttive del CONI e della Federazione Italiana Baseball Softball. Dette operazione non potranno in nessun caso interferire con gli organi sociali ed i principi di democrazia interna. Per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potra' fare qualsiasi operazione bancaria fra cui aprire conti correnti e chiedere finanziamenti.-----

-----TITOLO II-----

-----Soci-----

-----Art.6-----

L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA « JUNIOR ALPINA » BASEBALL SOFTBALL è un circolo di Soci. Si aderisce per affiliazione societaria versando la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea.-----

I soci sono:-----

- 1) Fondatori-----
- 2) Ordinari-----
- 3) Sostenitori-----
- 4) Onorari-----

Sono Soci Fondatori le persone fisiche promotrici di questo statuto che hanno fondato l' Associazione. Puo' divenire Socio Fondatore, persona di provato merito, unicamente per cooptazione, e dopo l'approvazione a maggioranza assoluta da parte dell'assemblea Ordinaria Annuale. Spetta al Socio Fondatore la tutela del patrimonio Sociale e la guida dell'Associazione in caso di vacanza del Consiglio Direttivo. In questo caso dovra' essere convocata entro 30 giorni l'Assemblea Straordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Ogni delibera dei Soci Fondatori deve essere a maggioranza dei 2/3.-----

Sono Soci Ordinari le persone fisiche maggiorenni o le persone giuridiche, pubbliche e private, purchè nel loro oggetto sociale si prevedano scopi uguali o simili a quelli previsti dall'Art.4 del presente Statuto, che ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, versando la relativa quota associativa.-----

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche maggiorenni o le persone giuridiche le quali versano, oltre alla quota sociale, denaro o altri beni atti al conseguimento degli scopi sociali. I Soci Sostenitori hanno diritto ad una rappresentanza consultiva nel Consiglio Direttivo.-----

Sono Soci Onorari persone fisiche scelte dall'Assemblea Ordinaria Annuale , su proposta del Consiglio Direttivo, che

hanno reso servizi eccezionali all'Associazione, o allo Sport in generale, o al consesso civile. Sono esenti da quote e dai diritti sociali.-----

-----Art.7-----

Chi desidera divenire Socio deve fare richiesta al Consiglio Direttivo specificando: cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza anagrafica, codice fiscale e professione. Per le persone giuridiche l'attivita' svolta in relazione ai requisiti previsti dall'art. 6 del presente Statuto.-----

Deve inoltre specificare di conoscere lo Statuto sociale, le sue eventuali modifiche regolarmente approvate e l'eventuale Regolamento interno.-----

-----Art.8-----

Il Socio perde la propria qualifica ed i propri diritti, per:-----

1. mancato rinnovo dell'affiliazione entro l'anno di gestione;-----
2. dimissioni presentate al Presidente;
- 3 esclusione da parte del Consiglio Direttivo.

L'esclusione su delibera del Consiglio Direttivo avviene qualora il Socio:-----

1. non sia piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
2. in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione oppure crei dissidi o disordini fra i Soci;-----
3. svolga in proprio o alle dipendenze di altri soggetti , attivita' in contrasto o in concorrenza con quelle dell'Associazione, cosi' come previsto dall'art. 5 del presente Statuto;-----
4. non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto o nell'eventuale regolamento interno;-----
5. non osservi le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;-----
6. senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti, a qualsiasi titolo, verso l'Associazione.-----

-----Art.9-----

La quota associativa non puo' in nessun caso essere trasmessa o rivalutata.-----

-----TITOLO III-----

-----Patrimonio Sociale- Esercizio Sociale-----

-----Art 10-----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:-----

1. beni mobili ed immobili che diventeranno di proprieta' dell'Associazione;-----
2. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;-----

3. eventuali erogazioni , donazioni o lasciti;

4. eventuali titoli o partecipazioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:-----

1. contributo o quota associativa, il cui ammontare sarà stabilito annualmente dall'Assemblea;-----
2. contributi di Enti locali, regioni, Stato o di enti ed istituti pubblici;-----
3. proventi della cessione di beni e servizi agli associati o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolta in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali;-----
4. erogazioni liberali degli associati o di terzi;
5. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate proprio finanziamento, quali feste o sottoscrizioni anche a premi;-----
6. altre entrate compatibili con le finalità e gli scopi sociali.-----

L'Associazione non ha fini di lucro ed i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in modo indiretto.-----

I residui attivi di gestione dovranno essere destinati a fondi di riserva o reinvestiti in attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.-----

Il patrimonio dell' Associazione, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o comunque con fini sportivi.-----

-----Art 11-----

L'esercizio sociale si chiude il 31 ottobre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del Rendiconto Economico e Finanziario che dovrà essere sottoposto all' approvazione dell' Assemblea Ordinaria Annuale.-----

L'Assemblea Ordinaria Annuale dovrà anche definire la destinazione di eventuali avanzi netti di gestione o viceversa la copertura di eventuali perdite-----

-----TITOLO IV-----

-----Organi sociali -----

-----Art 12 -----

Gli organi sociali sono:-----

L'assemblea:-----

- Ordinaria Annuale
- Ordinaria
- Straordinaria

Il Consiglio Direttivo-----

Il Presidente-----

-----Art 13-----

L'Assemblea Ordinaria Annuale è l'organo sovrano dell'Asso-

ciazione, viene convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, annualmente, in una data compresa tra il 1° ed il 15 Novembre, data ultima per l'Affiliazione annuale alla Federazione Italiana Baseball Softball, per deliberare:-----

1. l'approvazione della Relazione di Chiusura comprendente:
  - Rendiconto Economico e Finanziario
  - Attivita' sociale
2. l'approvazione della Relazione di Apertura, comprendente
  - Previsione Economica e Finanziaria
  - Programma attivita' sociale
3. la nomina del Consiglio Direttivo;
4. la nomina del Presidente;
5. su qualsiasi altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.-----

-----Art. 14-----

Il Consiglio Direttivo potra' convocare l'Assemblea ordinaria ogni qual volta lo ritenga utile alla gestione sociale. L'Assemblea dovra' essere convocata anche quando ne facciano richiesta almeno 1/5 dei soci, o i Soci Fondatori a maggioranza dei 2/3.-----

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta almeno 15 giorni prima.-----

-----Art. 15-----

L'Assemblea Straordinaria puo' essere indetta dal:-----

1. Presidente , per questioni morali o di inadempienza del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno 1/5 dei soci, o dai soci Fondatori a maggioranza dei 2/3;-----
2. dal Consiglio Direttivo per argomenti straordinari di sua competenza,-----
3. dal Collegio dei Proibiviri per argomenti straordinari di sua competenza;-----
4. dal Collegio dei Revisori per argomenti straordinari di sua competenza.-----

L'Assemblea Straordinaria deve essere comunicata per iscritto a tutti i soci , non meno di 15 giorni prima della data di prima convocazione, e delibera con maggioranza di almeno 2/3 dei soci presenti, di persona o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.-----

-----Art. 16-----

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria Annuale avviene a mezzo di avviso da publicarsi, insieme alle Relazioni di Chiusura e di Apertura , approvate dal Consiglio Direttivo, mediante l'affissione all'albo della sede sociale, almeno 10 giorni prima. Nell'avviso suddetto dovra' essere indicata la data della seconda convocazione, che dovra' essere tenuta entro i 5 giorni successivi. L'Assemblea potra' essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.-----

E' compito dei Soci informarsi presso la sede sociale del luogo e della data esatte dell'Assemblea Ordinaria Annuale,

in tale occasione potranno regolarizzare la loro funzione associativa, prendere visione delle Relazioni suddette, prenotare un proprio intervento per l'Assemblea, presentare una propria nota scritta.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta in prima convocazione qualora sia presente il minimo legale dei soci (50+1), a maggioranza semplice, in seconda convocazione, valida qualunque sia il numero dei soci presenti.-----

Il segretario dell'Assemblea, designato dal Consiglio Direttivo, dovrà verificare la posizione dei soci, le deleghe, potrà rilasciare tessere, chiamerà ad intervenire i soci iscritti a parlare, curerà la stesura del verbale dell'Assemblea-----

La Relazione di chiusura potrà essere votata da tutti i soci con massimo due deleghe a testa.-----

La Relazione di apertura, così come l'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente, potrà essere votata da tutti i soci che hanno già rinnovato l'affiliazione per l'anno che si inaugura, compresi i deleganti.-----

Qualora non fosse possibile, nell'ambito dell'Assemblea Ordinaria Annuale, eleggere il Consiglio Direttivo o il Presidente, spetterà ai Soci Fondatori convocare entro 30 giorni l'Assemblea Straordinaria e svolgere, nel contempo, le funzioni di ordinaria amministrazione fino all'elezione del Consiglio e del Presidente. A tale proposito i Soci Fondatori dovranno designare il rappresentante legale dell'Associazione.-----

Qualora il Presidente o il Consiglio Direttivo non fossero in grado di indire l'Assemblea Annuale, nei tempi stabiliti da questo Statuto, essi dovranno ritenersi decaduti dal loro mandato e le loro funzioni passeranno nelle mani dei Soci Fondatori.-----

-----Art. 17-----

Nelle assemblee hanno diritto di voto i Soci regolarmente affiliati che risultino iscritti nel libro dei soci e siano in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso.-----

Per quanto riguarda l'Assemblea Ordinaria Annuale l'affiliazione ed il pagamento della relativa quota può avvenire prima dell'inizio dell'Assemblea.-----

L'elezione delle cariche sociali avverrà a maggioranza relativa con le modalità definite dall'Assemblea.-----

Ciascun socio ha diritto ad un voto, i soci che non possono intervenire direttamente possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta, ciascun socio può rappresentare altri due soci. Anche i soci rappresentati per delega devono risultare in regola con l'affiliazione.-----

Non possono essere delegati i componenti del Consiglio Direttivo.-----

Le persone giuridiche saranno rappresentate dal loro legale

rappresentante o da persona appositamente delegata.-----

Spetta al Segretario dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea stessa.-----

-----Art. 18-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza da altro socio designato dall'Assemblea stessa.-----

Il segretario può essere un non socio.-----

-----Art. 19-----

Il Consiglio Direttivo viene eletto annualmente dall'Assemblea Ordinaria Annuale ed è formato da un minimo di 2 ad un massimo di 10 membri, oltre al Presidente, che viene ugualmente eletto dalla suddetta Assemblea.-----

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione e delibera su tutte le questioni della vita amministrativa e sportiva dell'Associazione in attuazione dei fini posti dallo Statuto Sociale.-----

Il Consiglio si riunisce su invito del Presidente, o in sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente, ogni qual volta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio medesimo.-----

Le modalità delle votazioni sono definite dal Consiglio stesso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.-----

Il Consiglio Direttivo può delegare ai suoi membri o anche a persone esterne al Consiglio, siano essi Soci o non, compiti relativi a particolari questioni o settori di attività amministrativa o sportiva.-----

Nel caso di dimissioni di uno dei suoi membri, questi sarà sostituito con il socio che abbia ottenuto il numero maggiore di voti dopo l'ultimo eletto.-----

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei membri, nuove elezioni dovranno essere indette entro 30 giorni.-----

Nel caso di dimissioni del Presidente il Consiglio Direttivo dovrà essere ricostituito.-----

Fino all'esaurimento del Nuovo Consiglio sono prorogati i poteri di ordinaria amministrazione del Consiglio dimissionario.-----

È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Baseball Softball.-----

-----Art. 20-----

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Ordinaria Annuale ed è il rappresentante legale dell'Associazione, dirige l'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio.-----

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione; in particolare sovrintende all'amministrazione ed all'attuazione delle de-

libere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.-----

Qualora l'elezione in Assemblea non fosse possibile sara' il consiglio Direttivo eletto a nominare il nuovo Presidente.--  
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti passeranno al Vice Presidente, qualora sia stato nominato, oppure ad un Consigliere designato dal Consiglio.-----

Il Presidente o chi lo sostituisce potra' delegare la firma sociale ad un altro Consigliere, ad un Socio, o ad altra persona, in osservanza delle norme di legge vigenti.-----

E' fatto divieto al Presidente di ricoprire cariche sociali in altra societa' o associazione affiliata alla Federazione Italiana Baseball Softball.-----

-----TITOLO V-----

-----Organi speciali-----

-----Art. 21-----

Gli organi speciali sono organi non obbligatori, la cui designazione viene decisa annualmente dall'Assemblea.-----

Gli organi speciali sono:-----

il Collegio dei probiviri-----

il Collegio dei Revisori-----

-----Art. 22-----

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, anche non aventi la qualifica di soci, scelti dal Consiglio Direttivo fra persone di provata altezza morale cui è demandato l'ultimo giudizio inappellabile in ordine ad ogni contenzioso possa insorgere fra l'Associazione e i Soci.-----

-----Art. 23-----

Il Collegio dei Revisori è composto da due membri, non soci, professionalmente qualificati, scelti dall'Assemblea Ordinaria Annuale, su proposta del Consiglio Direttivo.-----

E' compito dei Revisori verificare la corrispondenza fra la relazione di chiusura e quella di apertura dell'anno sociale, redatte dal Consiglio Direttivo.-----

In caso di irregolarita' queste saranno segnalate all'Assemblea con apposita relazione oppure in calce alla propria firma che deve essere comunque essere apposta ai documenti suddetti.-----

-----TITOLO VI-----

-----Disposizioni finali-----

-----Art. 24-----

L'Associazione si estingue per le cause previste dal Codice Civile.-----

L'Associazione si scioglie inoltre qualora in sede di Assemblea straordinaria abbiano votato a favore dello scioglimento almeno 4/5 ( quattro quinti ) dei soci aventi diritto, presenti direttamente o per delega.-----

In caso di scioglimento o di estinzione il residuo attivo dell'Associazione è devoluto, con la stessa delibera, all'impianto o al potenziamento di altre associazioni aventi



oggetto analogo o affine, o comunque a fini sportivi.-----

-----Art. 25-----

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le norme previste dal Codice Civile in materia di associazioni, nonché le norme e le direttive del CONI e della Federazione Italiana Baseball Softball, ai cui statuti e regolamenti l'Associazione è obbligata a conformarsi.-----

F.TO CERNECCA Fabrizio

F.TO MAZZI Paola

F.TO RISPOLI Mario

(L.S.) F.TO dott. Furio DEI ROSSI - Notaio-----